



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Frosini,

letta la proposta di concordato minore in continuità presentata da **Riccardo Conti** nella propria qualità di agente di commercio;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Grosseto e la sede della sua attività ha sempre sede in Grosseto, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Grosseto;

viste la memoria e la relazione integrativa depositata dal ricorrente e dal professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC nel termine concesso dal Giudice in ordine all'assenza dei presupposti di fallibilità;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (invero, come emerge dalla documentazione integrativa prodotta, il ricorrente non supera i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CC.II., e come tale non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI lo stesso è legittimato a proporre il concordato minore. Peraltro, come verificato dal gestore della crisi, la proposta presentata consentirà al ricorrente di proseguire l'attività di agente di commercio, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori. La proposta di

concordato va quindi effettivamente qualificata in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che il ricorrente è gravato da debiti misti per euro 475.841,92 (comprensivi della rata di mutuo pari ad € 975,00 mensili che il proponente sta regolarmente pagando) ed è nudo proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$ di due immobili siti nel Comune di Grosseto del valore dichiarato di circa € 49.000,00 e di un autovettura Wolkswagen del valore di circa € 22.500,00, e di un motociclo Yamaha del valore di circa € 5.000,00, oltre che di un conto corrente con saldo prossimo allo zero,. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente non disponga di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che:

- il ricorrente, all'esito dell'integrazione a seguito dei rilievi del GD, ha infine depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi avv. Simone Fantasia contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista, ad una delibazione allo stato degli atti e riservata ogni ulteriore valutazione nel prosieguo della procedura anche a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; nonostante sia richiesta la sospensione generalizzata delle procedure esecutive – allo stato comunque non pendenti-, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di **RICCARDO CONTI** nella propria qualità di agente di commercio

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi avv. Simone Fantasia **entro il 30.5.2025**. L'avv. Simone Fantasia indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi avv. Simone Fantasia, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Grosseto e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;

- sia trascritto nei registri immobiliari;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Riccardo Conti, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi avv. Simone Fantasia, all'OCC.

Grosseto, 9.5.2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini